

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, concernente “Regolamento di polizia veterinaria”;
- visto il regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento CE n. 1255/97;
- considerato che il regolamento sopra citato, coerentemente al principio fondamentale per cui gli animali non devono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili, prevede nuove procedure e nuovi requisiti;
- considerato che l’art. 1, comma 2, del Regolamento CE n. 1/2005 prevede deroghe:
 - a) ai trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedano il trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi di animali;
 - b) ai trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda;
- considerato che a livello regionale la tipologia di trasporto di animali vivi ha prevalentemente caratteristiche tali da rientrare nelle deroghe previste dall’articolo 1, comma 2, del Regolamento CE n. 1/2005;
- ritenuto di prevedere che nell’ambito dei trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda, siano da ricomprendere anche i trasporti effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto nell’ambito del territorio regionale;
- vista la nota esplicativa del Ministero della Salute per l’applicazione del regolamento CE n. 1/2005, protocollo n. DGVA/X/45209 in data 14 dicembre 2006, che prevede che le disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni ai trasportatori di animali domestici delle specie equina, bovina, ovina, caprina, suina o pollame, siano applicabili a decorrere dal 5 gennaio 2008;
- considerato che a livello nazionale non sono state ancora emanate linee guida per un’omogenea ed adeguata applicazione del Regolamento CE 1/2005 sul territorio nazionale;
- ritenuto di disciplinare a livello regionale le modalità di trasporto di animali vivi, previste dall’art. 1 comma 2 del Regolamento CE n. 1/2005, per uniformare in tutto il territorio regionale le procedure volte al rilascio delle autorizzazioni ai trasportatori di animali vivi, in attesa che a livello nazionale siano emanate le linee guida sopra citate;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3817 in data 21.12.2007 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2008/2010 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo Servizio del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Veterinaria e degli Ambienti di Lavoro della Direzione Salute dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Antonio FOSSON, di concerto con l'Assessore all'Agricoltura e risorse naturali, Giuseppe ISABELLON;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare le modalità di trasporto di animali nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del Regolamento CE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, contenute nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
2. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della struttura regionale competente in materia, al Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta;
3. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

MODALITÀ DI TRASPORTO DI ANIMALI, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO CE N. 1/2005 SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO E LE OPERAZIONI CORRELATE

I trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto per transumanza stagionale o per altri motivi quali rassegne comunitarie bovine, per partecipazione a competizioni sportive quali “batailles des reines”, “batailles des chèvres” ecc. e tutti i trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda o nei limiti del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta sono consentiti nel rispetto delle seguenti disposizioni.

L'allevatore deve dotarsi di autorizzazione sanitaria per trasporto di animali rilasciata dal Sindaco del Comune sede dell'autorimessa, a seguito di esito favorevole degli accertamenti tecnici, eseguiti dai veterinari ufficiali dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. L'autorizzazione è valida 5 anni, previa verifica annuale da parte degli stessi del mantenimento dei requisiti di legge.

Idoneità dell'animale al trasporto

Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili.

In particolare:

- a) devono essere previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio;
- b) gli animali devono essere idonei per il viaggio previsto;
- c) i mezzi di trasporto devono essere progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
- d) le strutture di carico e scarico devono essere adeguatamente progettate, costruite, mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
- e) il personale che accudisce gli animali deve essere idoneo a tal fine e espletare i propri compiti senza violenza e senza usare nessun metodo suscettibile di causare all'animale spavento, lesioni o sofferenze inutili;
- f) il trasporto deve essere effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali devono essere controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate;
- g) agli animali deve essere garantito un sufficiente spazio e un'altezza sufficiente tenendo conto della loro taglia e del viaggio previsto;
- h) acqua, alimenti e riposo devono essere offerti agli animali, a opportuni intervalli, e devono essere appropriati per qualità e quantità alle loro specie e taglia.

Mezzi di trasporto

I mezzi di trasporto devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:

- devono essere concepiti, costruiti, mantenuti in modo da non arrecare lesioni e sofferenze agli animali e fornire una protezione efficace contro le temperature estreme, le intemperie, le variazioni climatiche avverse;

- devono essere dotati di pavimento e pareti pulibili, lavabili e disinfettabili;
- il pavimento deve essere antisdrucchiolo e privo di asperità, tale da presentare una superficie che minimizzi la fuoriuscita di feci o urina;
- l'altezza interna del cassone deve essere adeguata alla specie trasportata, le pareti ben raccordate, solide e tali da impedire fughe degli animali;
- il cassone deve avere una ventilazione che assicuri una qualità e quantità d'aria appropriata ai bisogni degli animali trasportati;
- il mezzo di trasporto deve essere dotato di rampe di carico e scarico, lavabili e disinfettabili, con assi trasversali ed inclinazione tale da permettere una agevole salita e discesa degli animali;
- il mezzo autorizzato deve essere iscritto in apposito registro tenuto dall'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- il trasporto dovrà avvenire nel rispetto delle tabelle massime di carico previste dal Regolamento CE n. 1/2005, allegato 1 capo VII° e nei limiti di peso ammessi dal codice della strada;
- gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere puliti e disinfettati dopo ogni viaggio. Queste operazioni devono essere svolte presso impianti di lavaggio e disinfezione autorizzati o presso la propria autorimessa ovvero presso altra convenientemente attrezzata;
- gli autoveicoli che hanno trasportato animali devono essere puliti, lavati e disinfettati subito dopo eseguito lo scarico. Se nel luogo ove questo avviene non esistono adeguati mezzi per compiere le dette operazioni, l'autoveicolo deve essere condotto a vuoto alla propria autorimessa o ad altra convenientemente attrezzata o nei posti di disinfezione stabiliti dai comuni presso i mercati o pubblici macelli;
- gli autoveicoli non disinfettati devono portare all'esterno un cartello bianco con la scritta " da disinfettare". A comprovare l'avvenuta disinfezione viene applicato sugli autoveicoli un cartello giallo con la scritta "disinfettato" e sul quale devono essere apposti la data ed il timbro dell'impresa che ha eseguito l'operazione;
- i capi trasportati dovranno essere accompagnati da certificati sanitari di scorta.